

## II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

## CONSIGLIO

## DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 6 dicembre 2001

**concernente la conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere relativo all'applicazione provvisoria del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica di Guinea-Bissau sulla pesca al largo della costa della Guinea-Bissau, per il periodo dal 16 giugno 2001 al 15 giugno 2006**

(2002/40/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 300, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) Conformemente all'accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica di Guinea-Bissau sulla pesca al largo della costa della Guinea-Bissau <sup>(1)</sup> le due parti hanno condotto negoziati per definire le modifiche o i nuovi elementi da inserire in tale accordo al termine del periodo d'applicazione del protocollo ad esso allegato.
- (2) In seguito a tali negoziati, il 30 maggio 2001 è stato siglato un nuovo protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo.
- (3) Grazie a tale protocollo, i pescatori della Comunità fruiscono di possibilità di pesca nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione della Repubblica di Guinea-Bissau per il periodo dal 16 giugno 2001 al 15 giugno 2006.
- (4) Per garantire la prosecuzione delle attività di pesca da parte delle navi della Comunità, è indispensabile che il nuovo protocollo sia applicato quanto prima. A tal fine le due parti hanno siglato un accordo in forma di scambio di lettere il quale prevede l'applicazione provvisoria del protocollo siglato a decorrere dal 16 giugno 2001.
- (5) Occorre approvare l'accordo in forma di scambio di lettere, con riserva di una decisione definitiva ai sensi dell'articolo 37 del trattato.

- (6) Occorre definire il criterio di ripartizione delle possibilità di pesca fra gli Stati membri sulla base della ripartizione tradizionale delle possibilità di pesca nell'ambito dell'accordo,

DECIDE:

*Articolo 1*

È approvato a nome della Comunità l'accordo in forma di scambio di lettere relativo all'applicazione provvisoria del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica di Guinea-Bissau sulla pesca al largo della costa della Guinea-Bissau, per il periodo dal 16 giugno 2001 al 15 giugno 2006.

I testi dell'accordo in forma di scambio di lettere e del protocollo sono acclusi alla presente decisione.

*Articolo 2*

Le possibilità di pesca fissate dal protocollo sono ripartite tra gli Stati membri secondo il seguente criterio:

- a) pesca di gamberetti:

|              |           |
|--------------|-----------|
| — Italia     | 4 000 tsl |
| — Spagna     | 2 400 tsl |
| — Portogallo | 3 200 tsl |
| — Grecia     | 250 tsl   |
- b) pesca di pesci/cefalopodi:

|          |           |
|----------|-----------|
| — Spagna | 2 000 tsl |
| — Italia | 500 tsl   |
| — Grecia | 300 tsl   |

<sup>(1)</sup> GU L 226 del 29.8.1980, pag. 34.

- c) navi tonniere con reti da circuizione:
- |           |          |
|-----------|----------|
| — Spagna  | 20 unità |
| — Francia | 19 unità |
| — Italia  | 1 unità  |
- d) navi con lenze a canna e navi con palangari di superficie:
- |              |          |
|--------------|----------|
| — Spagna     | 25 unità |
| — Francia    | 6 unità  |
| — Portogallo | 5 unità. |

Se le domande di licenza dei succitati Stati membri non esauriscono le possibilità di pesca fissate dal protocollo, la Commissione può prendere in considerazione le domande di licenza di altri Stati membri.

#### *Articolo 3*

Gli Stati membri le cui navi pescano nell'ambito del presente protocollo sono tenuti a notificare alla Commissione i quantitativi di ogni riserva catturati nella zona di pesca della Guinea-

Bissau secondo le modalità previste dal regolamento (CE) n. 500/2001 della Commissione, del 14 marzo 2001, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio in relazione al controllo delle catture effettuate dai pescherecci comunitari nelle acque di paesi terzi e in alto mare <sup>(1)</sup>.

#### *Articolo 4*

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare le persone abilitate a firmare l'accordo allo scopo di impegnare la Comunità.

Fatto a Bruxelles, addì 6 dicembre 2001.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

I. DURANT

---

<sup>(1)</sup> GU L 73 del 15.3.2001, pag. 8.